

Risarcibilità del danno.

Omessa proroga del contratto individuale al supplente.

a cura del prof. Bartolo Danzi

Segretario Provinciale e Regionale Unams-scuola

(Federazione Nazionale Gilda/UNAMS) per la Puglia, 4/4/2005.

Preliminarmente va chiarito, in linea di principio che la supplenza e la proroga, con relativa stipula di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, costituiscono atti dovuti.

Ne consegue che sull'opportunità o meno di farvi luogo è preclusa all'Amministrazione ogni valutazione discrezionale. Bisogna infatti attivare la supplenza e la relativa proroga ogni qualvolta è possibile, essendo scopo primario della stessa non già quello di dare una occupazione al supplente, bensì quello di consentire la regolare prestazione dell'attività scolastica alla scolaresca o all'alunno portatore di handicap temporaneamente privati della presenza del titolare del posto. A tal riguardo appare opportuno ricordare che, alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma della disciplina del pubblico impiego, va esclusa la permanenza in capo alla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro di poteri esercitabili secondo i canoni della discrezionalità e ciò in quanto il rapporto di lavoro si fonda su base paritetica (in tal senso cfr. Cass.24 febbraio 2000 n. 41). Logica conseguenza di tale principio è che il datore di lavoro pubblico nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro subordinato opera con i poteri del privato datore di lavoro e quindi gli è preclusa la possibilità di adottare unilateralmente modifiche, interruzioni od omesse proroghe, risoluzioni, rescissioni o revoche del contratto di lavoro. Va da sé che l'Amministrazione ha sempre il dovere, per ragioni di continuità didattica di procedere alla proroga del contratto individuale di lavoro nei riguardi del medesimo supplente allorché ad un primo periodo di assenza del titolare del posto, ne segua un altro, o più altri senza soluzione di continuità (art. 7 comma 3 D.M. 201/2000).

Nei casi in cui si è proceduto alla nomina del supplente sulla base di previgenti graduatorie d'istituto (valevoli per l'anno precedente), nonostante qualche circolare di dubbia legittimità emanata dal MIUR, le relative supplenze in sostituzione di titolare temporaneamente assente vanno attribuite con contratti in cui non può essere inserita la clausola risolutiva "in attesa dell'avente titolo" collegata alla pubblicazione delle nuove graduatorie d'istituto, atteso che il supplente ha diritto a conservare la supplenza se non si verifici, di fatto, il rientro in servizio del titolare del posto ricorrendo gli eventuali periodi di proroga e di conferma previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 7 del Regolamento emanato con D.M. n. 201/2000. E ancor più, perché nella gerarchia delle fonti, le C.M. (avente valore di atti a rilevanza interna) non possono derogare in senso peggiorativo, stravolgendone il senso, alle leggi o ad un superiore Decreto Ministeriale regolamentativo dell'istituto delle supplenze ai sensi dell'art. 4 della L. 124/99. Pertanto il supplente che si vede negata la proroga del proprio contratto individuale di lavoro ha sempre titolo a richiedere il risarcimento dei danni subiti conseguentemente a tale atto illegittimo del Dirigente scolastico di "Omessa proroga".

bartolo.danzi@istruzione.it